



**COMUNE DI CARUGATE**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/04/2001

**ART. 1**  
**FINALITA'**

1. Il Comune di Carugate riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.

**ART. 2**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Col presente regolamento si intende disciplinare le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di partecipazioni di cui all'art.68 del vigente Statuto Comunale nonché i rapporti tra gli stessi ed il Comune di Carugate previsti dall'art. 69 dello statuto

**ART. 3**  
**FORME ASSOCIATIVE**

1. Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito e ogni organizzazione di volontariato, comprese le associazioni non riconosciute ed i comitati di cui al Capo III, Titolo I , libro I del Codice Civile costituite al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreativi, senza fini di lucro, anche indiretto.
2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini .
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere rilevabili l'assenza di fini lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività e la gratuita' delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

**ART. 4**  
**AMBITI DI ATTIVITA'**

1. Il Comune considera di interesse pubblico le attività a valenza collettiva promosse da associazioni di persone, gruppi, movimenti e imprese, finalizzate:
  - a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana; senza distinzione di razza, di zona geografica di provenienza, di credo religioso e politico.
  - b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti e per superare gli squilibri economici e sociali;
  - c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
  - d) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali;
  - e) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
  - f) all'affermazione del diritto alla cultura, alla libere scelte educative, allo studio ed alla formazione permanente;
  - g) allo sviluppo della pratica sportiva e alla promozione di attività ricreative e del tempo libero.

## **ART. 5**

### **IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

E' istituito presso il Comune di Carugate il Registro comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale

1. L'albo è articolato nei seguenti settori:

- a) **SETTORE SOCIALE:** associazioni che operano nell'assistenza sociale , sindacale e nella sanità.
- b) **SETTORE CULTURALE:** associazione che operano nell'ambiente della cultura, dell'istruzione, delle attività ricreative e del turismo.
- c) **SETTORE AMBIENTE:** associazioni operanti nella tutela, risanamento e valorizzazione ambientale, tutela della fauna e della florida, protezione civile
- d) **SETTORE DEI DIRITTI CIVILI:** tutela e promozione dei diritti umani tutela dei diritti del consumatore tutela dei diritti dell'utente dei pubblici servizi
- e) **SETTORE SPORTIVO:** tutela e promozione dello sport e delle attività del tempo libero

2. I Settori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Assessore delegato alla materia , in relazione all'evolversi delle attività delle Associazione e della legislazione regionale e nazionale.

3. Le Associazioni possono chiedere l'iscrizione all'Albo indicando uno o piu' settori, e comunque non piu' di due, presentando la documentazione di cui art. 7 . Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le Associazione sindacale, professionali e di categoria; le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

## **ART. 6**

### **PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. Il procedimento per iscrizione delle associazioni e delle organizzazione di volontariato al registro comunale consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dell'associazione;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) adozione del provvedimento di iscrizione.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda fatto salvo quanto previsto dall' art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'unita' organizzativa cui è affidata l'istruttoria, nonchè responsabile del procedimento, è il funzionario responsabile del settore affari istituzionali; il quale acquisisce il parere dei responsabili di settore competenti per le materie di cui alle lettere c) e d) dell'art.5 del presente regolamento.

**ART. 7**  
**L'ISTANZA DEL RICHIEDENTE**

1. Il rappresentante legale dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato che intende essere iscritta al registro comunale deve presentare apposita richiesta.
2. La domanda è diretta al sindaco e deve contenere:
  - a) le generalità e la qualità del firmatario;
  - b) il nome e le precipue finalità dell'associazione;
  - c) l'epoca della sua costituzione;
  - d) il numero degli iscritti dei soci distinto tra residenti nel comune di Carugate e non residenti;
  - e) l'ubicazione della sede.
  - f) bilancio , se esiste , dell'ultimo esercizio finanziario.
  - g) il settore di iscrizione.
3. Alla domanda devono essere allegate:
  - relazione illustrativa delle attività svolte o programmate;
  - copia dello statuto dell'associazione o di altro atto costitutivo pubblico.

**ART. 8**  
**ISTRUTTORIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il responsabile dell'istruttoria istruisce l'istanza e in particolare:
  - a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'albo ;
  - a) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative
  - b) ordina l'eventuale esibizione di documenti;
  - c) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
  - d) cura le comunicazioni previste dalla legge n.241/1990;
  - e) trasmette al Sindaco il provvedimento di iscrizione al registro entro 5 giorni dalla conclusione del procedimento.

**ART. 9**  
**PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione è disposta con provvedimento dal competente funzionario responsabile che ne da comunicazione al soggetto istante

**ART. 10**  
**PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO**

1. Esclusivamente i soggetti iscritti all'Albo di cui al presente regolamento possono essere destinatari di contributi o di altre concessioni.
2. Il Comune , comunque potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di particolare interesse per Carugate o che abbiano interesse sovracomunale, proposte con adeguata motivazione da Enti privati od Associazioni legalmente riconosciute, o anche da comitati e gruppi, non iscritti all'Albo.
3. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

**ART. 11**  
**CESSAZIONE ATTIVITA'**

L'associazione che cessi l'attività deve darne comunicazione con lettera indirizzata al Sindaco al fine della sua cancellazione dall'albo.

Similmente l'Amministrazione può richiedere, anche annualmente, alle associazioni una dichiarazione con la quale il responsabile delle stesse attesta la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo e comunica eventuali variazioni (sede, iscritti, statuto, attività, settore di iscrizione...) intervenute rispetto al momento della prima iscrizione.

La mancanza di risposta comporta la cancellazione automatica dall'Albo.

**ART. 12**  
**CONVENZIONI**

1. Il Comune stipula convenzioni con le associazioni iscritte al Registro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, secondo il principio di sussidiarietà negli ambiti di attività di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelli attinenti al perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione.
3. Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile del Capo settore.
4. Le associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e riunioni di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di segreteria del Comune, con il solo onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di non richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi. Le associazioni potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma concordando criteri e modalità col capo Settore competente. Le esigenze connesse ed iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitano dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi salvo congruo preavviso.

**ART. 13**  
**CONSULTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONI**

1. In occasione dell'adozione di atti di carattere generale, il funzionario che istruisce la pratica interessata puo' chiedere, per iscritto il parere dell'associazione.
2. Il parere deve pervenire entro 15 giorni dalla richiesta.
3. Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

**ART. 14**  
**PATROCINIO DEL COMUNE**

1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le associazioni possono richiedere il patrocinio del comune, sul quale decide il Sindaco con proprio provvedimento da adottare entro 15 giorni dalla richiesta.
2. L'eventuale richiesta di contributo finanziario puo' essere accolta dalla giunta nel rispetto del vigente regolamento disciplinante l'erogazione di contributi, in base alle disponibilità di bilancio sussistenti.

**ART. 15**  
**PUBBLICITA'**

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità nei termini previsti dall'art. 13, comma 3 del vigente statuto comunale provvedendo alla distribuzione di un congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.